

l'agenzia informa

LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

AGGIORNATA CON IL DECRETO 28 MARZO 2007
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITÀ SPORTIVE
(PUBBLICATO SULLA G.U. 9 MAGGIO 2007, N. 106)



8. LE AGEVOLAZIONI PER CHI SOSTIENE LE ASSOCIAZIONI

Il legislatore fiscale ha pensato anche ad una forma di sostegno indiretto delle associazioni che promuovono la pratica sportiva.

Ha previsto, infatti, agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni d'imposta o deduzioni dal reddito, per i contribuenti che effettuano erogazioni liberali alle associazioni sportive dilettantistiche.

LA DETRAZIONE IRPEF PER ISCRIZIONE E ABBONAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Al fine di sostenere e incentivare la pratica sportiva dilettantistica, la legge finanziaria per il 2007 ha introdotto la possibilità di detrarre dall'Irpef una parte delle spese sostenute per l'iscrizione e l'abbonamento dei **ragazzi e dei giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni** ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico.

La detrazione è pari al 19% delle somme pagate a partire dall'anno 2007 e va calcolata su un importo massimo di 210 euro l'anno.

Con il decreto del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 marzo 2007, sono state definite le regole per usufruire dell'agevolazione fiscale.

Anzitutto, sono state individuate le associazioni e le strutture sportive che promuovono la pratica sportiva dilettantistica.

In particolare, si tratta:

- delle società e associazioni sportive dilettantistiche (indicate dall'articolo 90, commi 17 e seguenti della legge 27 dicembre 2002, n. 289) che nella propria denominazione sociale indicano la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica;
- delle palestre, delle piscine e delle altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, comunque organizzati, che esercitano pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica. Si comprendono anche gli impianti polisportivi gestiti da soggetti giuridici, pubblici o privati, diversi dalle società ed associazioni sportive.

In sostanza, la detrazione è ammessa anche nel caso di iscrizione a impianti sportivi di soggetti giuridici privati, quali imprenditori singoli, società di persone, società di capitali.

Il decreto, inoltre, indica le modalità di pagamento e i requisiti che deve possedere la certificazione della spesa.

Per fruire della detrazione la spesa deve essere certificata da bollettino bancario o postale, da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, da cui devono risultare i seguenti elementi:

- i dati della ditta, denominazione o ragione sociale e sede legale, ovvero, se persona fisica, nome cognome e residenza, nonché il codice fiscale;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo pagato per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva e codice fiscale della persona che effettua il pagamento.

Si ricorda che si potrà fruire per la prima volta della nuova detrazione Irpef nella dichiarazione dei redditi che le persone fisiche presenteranno nel 2008 (per tutte le spese sostenute nell'anno 2007).

Le ricevute e le certificazioni dei pagamenti effettuati non vanno allegati alla dichiarazione ma conservati ed esibiti su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

LE EROGAZIONI LIBERALI EFFETTUATE DA PERSONE FISICHE

Le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche in favore delle associazioni sportive dilettantistiche danno diritto ad una detrazione dall'Irpef del 19 per cento.

La detrazione, che va fatta valere in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730, modello UNICO), va calcolata su un importo complessivo non superiore a 1.500 euro per ogni periodo d'imposta. Qualunque sia la somma erogata, per fruire dell'agevolazione il versamento deve essere eseguito tramite banca, posta, carte di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari e circolari non trasferibili intestati all'associazione destinataria.

La documentazione comprovante l'effettuazione delle erogazioni liberali non va allegata alla dichiarazione dei redditi, ma conservata dal contribuente ed esibita, se richiesta, agli uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate.

L'agevolazione spetta anche quando l'erogazione è effettuata in favore di società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

ATTENZIONE

Nel caso in cui l'associazione abbia assunto la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale):

- si possono dedurre le liberalità in denaro o in natura erogate nel limite del 10 per cento del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui;

- è prevista una detrazione dall'Irpef nella misura del 19 per cento da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro per le erogazioni liberali;
- inoltre, i contribuenti possono decidere, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, di destinare alle associazioni sportive dilettantistiche il 5 per mille dell'IRPEF dovuta.

LE EROGAZIONI DELLE SOCIETÀ ED ENTI

L'erogazione effettuata da società ed enti a favore delle associazioni sportive dilettantistiche è interamente deducibile fino all'importo di 200.000 euro l'anno.

La somma corrisposta è infatti considerata, per chi la eroga, una spesa di pubblicità e, come tale, deducibile nello stesso periodo d'imposta in cui è stata sostenuta o in quote costanti nell'esercizio di sostenimento della spesa e nei quattro successivi.

Inoltre, la stessa detrazione prevista per le persone fisiche (19 per cento su un importo massimo di 1.500 euro per periodo d'imposta) può essere fruita anche dalle società e dagli enti commerciali e non.

Riguardo alle modalità di versamento valgono le stesse regole previste per le persone fisiche (banca, posta, carte di credito).

ATTENZIONE

Nel caso in cui l'associazione abbia assunto la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale), si possono dedurre le liberalità in denaro o in natura erogate nel limite del 10 per cento del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

In alternativa a questa deduzione, è possibile dedurre dal reddito di impresa un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato.

9. PER SAPERNE DI PIÙ

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641 - art. 13/bis
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 - tabella art. 27-bis
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo Unico delle imposte sui redditi)
- Legge 16 dicembre 1991 n. 398
- Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 - art. 1/9
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 - art. 11, 17
- Legge 13 maggio 1999 n. 133 - articolo 25
- Decreto interministeriale 10 novembre 1999 (G . U. n. 275 del 23 novembre 1999)
- Decreto Ministeriale 26 novembre 1999 n. 473
- Legge 21 novembre 2000 n. 342 - art. 37
- Decreto legge 28 maggio 2004 n. 136 - art. 7
- Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003), art. 5, 90
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, commi 251 e 319
- Decreto 28 marzo 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive
- Circolare del Ministero delle Finanze del 12 maggio 1998 n. 124
- Circolare del Ministero delle Finanze del 27 agosto 1998 n. 209

- Circolare del Ministero delle Finanze del 6 dicembre 1999 n. 231
- Circolare del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 1999 n. 247/E
- Circolare del Ministero delle Finanze dell'8 marzo 2000 n. 43/E
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 26 marzo 2001 n. 34/E
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2003 n. 21/E
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2003 n. 34/E
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 5 marzo 2003 n. 15/E
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2003 n. 94
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno 2004 n. 86
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 3 giugno 2005 n. 74
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate dell'11 luglio 2005 n. 88/E
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2006 n. 63/E
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2006 n. 123/E
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2007 n. 9/E
- Istruzioni per la compilazione del Modello UNICO - Enti non commerciali ed equiparati

**Tutti i provvedimenti sopra indicati sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate:
www.agenziaentrate.gov.it**

L'AGENZIA INFORMA

Periodico bimestrale dell'Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Settore Servizi ai contribuenti e agli intermediari

Ufficio Pubblicazioni fiscali

Registrazione del Tribunale di Roma n. 504 del 1° dicembre 2003

Direttore responsabile Aldo Polito

Condirettore Margherita Calabrò

Coordinatore editoriale Camilla Ariete

Redazione a cura dell'Ufficio Pubblicazioni fiscali

Direzione e redazione via Cristoforo Colombo, 426 C/D - 00145 Roma

Progetto grafico Stazione Grafica - Agenzia delle Entrate

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it

L'Agenzia informa è consultabile anche su www.agenziaentrate.gov.it